

2017

N. 4162 SENT.
 N. 7183 | 12 R. G.
 N. 622 | 18 CRON



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del popolo italiano
 IL TRIBUNALE DI TARANTO
 Sezione Lavoro

In persona del giudice, dott.ssa Vittoria Orlando, all'udienza del 14 dicembre 2017, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7183/2012 R.G. cui è riunita la n. 7248/2012 RG.

TRA

Pollicoro [redacted] rappresentate e difese dall'avv. Stefania

RICORRENTI

E

[redacted] in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Francini, Carlo Pignata, Francesco Stolfa e Marianonietta Martinelli

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 4 ottobre 2012 e 8 ottobre 2012, successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le ricorrenti indicate in epigrafe, (oltre a [redacted] che in corso di causa ha rinunciato agli atti del giudizio e la cui posizione è stata quindi stralciata) premesso di essere state alle dipendenze della società convenuta in qualità di braccianti agricole a tempo determinato dal 2/1/2007 al 10/11/2011 in virtù di plurimi contratti a termine, chiedevano il pagamento di differenze retributive maturate e non riscosse derivanti dall'intercorso rapporto lavorativo per un totale, quantificato nei conteggi allegati al ricorso, di euro 14.039,77 per la [redacted] e di euro 12.280,75 per la [redacted] oltre al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti per violazione dell'obbligo di riassunzione o riutilizzazione delle loro prestazioni lavorative nelle attività stagionali presso la medesima azienda asseritamente assunto dalla società convenuta all'esito di incontri in sede sindacale.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo, preliminarmente, la inammissibilità delle domande in ragione della nullità dei ricorsi introduttivi per mancata corrispondenza tra la narrativa (mancata corresponsione di emolumenti per lavoro straordinario, ferie, rimborso spese e trasporto) e *petitum* (in cui venivano richieste solo le somme per straordinario e risarcimento del danno). Nel merito affermava la congruità delle retribuzioni erogate, la insussistenza di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, l'inapplicabilità del CCNL invocato ai fini del diritto alla riassunzione.

Venivano escussi i testi citati, disposta una consulenza tecnica contabile, quindi la causa subiva alcuni rinvii d'ufficio dovuti all'assenza per trasferimento ad altra sede del magistrato originariamente assegnatario della controversia.

All'udienza del 19/10/2017, sostituito il predetto magistrato, la ricorrente [redacted] il cui ricorso, del tutto analogo a quello delle lavoratrici [redacted] e [redacted], era pure stato riunito al presente giudizio, rinunciava agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite. La rinuncia veniva accettata dalla società convenuta e il relativo giudizio veniva dichiarato estinto.

All'udienza del 14 dicembre 2017, la causa, con riferimento alle sole ricorrenti [redacted] e

D 1

veniva quindi discussa e definita mediante la pubblicazione del dispositivo, con fissazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda ex art. 414 n.3 e 4 c.p.c. sollevata dalla società convenuta.

Quest'ultima ha infatti rimarcato la contraddittorietà degli elementi di fatto posti a base delle pretese evidenziando la mancata corrispondenza tra la parte narrativa dei ricorsi, i conteggi ad essi allegati ed le conclusioni formulate.

Trattasi tuttavia di contraddizioni che, come di seguito sarà esposto, possono incidere sul merito delle varie pretese fatte valere dalle lavoratrici, ma che non inficiano la validità stessa delle domande avanzate rispetto alle quali il ricorso offre sufficienti elementi di identificazione. Al riguardo giova rimarcare che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione della pretesa dell'attore di guisa che il convenuto non possa apprestare una corrispondente difesa (tra tante: Cass. n. 3480/1989; Cass. SS.UU. n. 6140/1993; Cass. n. 2572/2000; Cass. n.14090/2001; Cass. 3126/2011; nonché Cass. n. 12059/2003 e n. 18930/2004 le quali specificano che l'esame complessivo dell'atto può essere effettuato "eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso").

Nel caso di specie risultano, invece, sufficientemente dedotti ed illustrati i fatti costitutivi delle domande che si intendevano proporre come del resto dimostrato dalla compiuta difesa svolta della convenuta.

Nel merito delle domande va, invece osservato quanto segue.

Le lavoratrici hanno in primo luogo lamentato la non congruità della retribuzione percepita, sia in relazione all'art.36 cost che con riferimento alla contrattazione collettiva di settore.

Tale pretesa, che si fonda sulla affermazione di aver ricevuto una retribuzione giornaliera, per tutta la durata del rapporto lavorativo, pari ad euro 38,00, non risulta tuttavia ancorata né ad un errato inferiore inquadramento retributivo né ad una minore retribuzione percepita rispetto a quanto riportato nei prospetti paga allegati in atti che, del resto, risultano firmati dalle lavoratrici "per quietanza e ricevuta". Risulta, quindi, incontestata tra le parti la corrispondenza tra quanto riportato nei prospetti paga e quanto di fatto percepito anche alla luce della mancata allegazione in ricorso, e viepiù della mancata dimostrazione in giudizio, di una non corrispondenza tra quanto attestato e quanto effettivamente percepito. Inoltre, le retribuzioni riportate nei prospetti quietanzati coincidenti, per quanto in precedenza detto, con quelle di fatto percepite, corrispondono (per quanto concerne la paga base e la relativa quota di tfr) a quelle indicate nei conteggi allegati ai ricorsi redatti sulla base della contrattazione collettiva di settore, sicché nulla risulta, quindi, dovuto per differenze sulla paga ordinaria.

Nulla deve riconoscersi anche in relazione alle indennità per ferie non godute, festività, rimborso spese di viaggio e trasporto. Tali voci, invero, sono state menzionate dalle ricorrenti nella parte narrativa dei ricorsi ma non risultano indicate né nelle causali del credito fatto valere, né nelle conclusioni, né tantomeno nei conteggi sicché esse neppure possono ritenersi comprese nel petitum.

La pretesa retributiva delle ricorrenti trova, in definitiva, titolo nelle prestazioni straordinarie che le stesse assumono di aver prestato sostenendo che, per recarsi sui terreni ove svolgevano la loro attività lavorativa, raggiungevano un punto di raccolta ove erano prelevate insieme alle altre lavoratrici e trasportate sul luogo di lavoro.

Al riguardo deve tuttavia osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il tempo utilizzato per recarsi sul posto di lavoro non può essere computato nell'orario di lavoro salvo che il dipendente, tenuto a recarsi presso la sede di lavoro, sia poi destinato a raggiungere altro luogo di lavoro per svolgervi la sua prestazione lavorativa (così Cass. n. 5496/2006 ; Cass. n. 17511/2010).

 2

Nel caso di specie tale circostanza non risulta affermata né tantomeno dimostrata e neppure risulta dedotto che le modalità descritte per il trasporto sul luogo di lavoro fossero state predisposte in forma obbligatoria per i dipendenti come pure richiesto dalla giurisprudenza (Cass. Lav. n.5701/2004).

Deve poi sottolinearsi che dall'esame dei conteggi allegati ai ricorsi (sulla cui base le ricorrenti hanno quantificato le prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale), si desume che le prestazioni per le quali si richiede il compenso straordinario sarebbero state rese in occasione delle trasferte per le quali tuttavia, dalle buste paga in atti, risulta erogato il relativo compenso.

Ciò posto, è allora necessario rimarcare che, salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo di trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione di attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che la indennità di trasferta è in parte diretta proprio a compensare il disagio psico-fisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati (così Cass. n.5701/2004).

Peraltro, deve aggiungersi che essendo stati richiesti compensi a titolo di lavoro straordinario, era onere delle lavoratrici *"dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice"* (tra tante: Cass. n.1389/2003). Ancora, deve ritenersi che *"il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova"* (Cass. n.3714/2009).

Nel caso in esame le dichiarazioni delle testimoni, lavoratrici al pari delle ricorrenti ed anch'esse ricorrenti in analoghe controversie, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], relativamente all'impegno lavorativo giornaliero sono state smentite dai testi [redacted] e [redacted] (anch'essi dipendenti della [redacted]) che hanno riferito di un orario lavorativo delle ricorrenti contenuto al massimo in 6.30 ore giornaliere.

Ciò posto deve allora osservarsi che secondo condivisibile orientamento della Cassazione (sent. n. 7763/2010) la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

Orbene, nel caso di specie non può omettersi di considerare che tutte le testi, come dalle stesse riferito, hanno proposto ricorsi del tutto analoghi a quelli oggetto del presente giudizio e tale circostanza inficia senz'altro la loro attendibilità.

Ne deriva che, ribadito che l'onere della prova incombeva sulle parti ricorrenti, qualora il giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria della decisione, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.



Anche la domanda di risarcimento del danno per inadempimento alla obbligazione di assunzione nell'anno 2012 non può trovare accoglimento.

Al riguardo va innanzitutto chiarito che l'art. 8-bis comma 1 d.l. 29/1/1983 n. 17 convertito in legge 25/3/1983 n.79, invocato dalle lavoratrici, dispone che *"I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art.1, secondo comma lettera a) della legge 18 aprile 1962 n.230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n.876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978 n.18 e della legge 26 novembre 1979 n.598 le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici"*.

Nel caso in esame la norma, peraltro espressamente abrogata dall'art.11 co.1 d. lvo 6 settembre 2001 n.368, non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso in esame perché riferita alle assunzioni effettuate ai sensi della legge 230/1962 dalla quale restano esclusi a norma dell'art. 6 stessa legge i rapporti di lavoro agricoli (e così Cass. Sez. un. 13/1/1997 n. 265).

Peraltro non può omettersi di considerare che parte convenuta ha negato l'adesione alle organizzazioni stipulanti il CCNL dovendosi ribadire che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (unico aspetto emerso nella fattispecie in esame), né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone esplicitamente altre (così Cass. n.10632/2009).

Ad ogni buon conto, deve osservarsi che l'art. 20 del CCNL richiamato dalle lavoratrici prevede al comma 1 che *"i lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 ccnl hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8 -bis l. n. 79/83 ed aggiunge al co. 2 che "i contratti provinciali di lavoro definiscono le modalità di esercizio di tale diritto"*; a sua volta, l'art.4 co. 3 CIPL stabilisce che *"per l'esecuzione delle stesse fasi lavorative effettuate nell'anno precedente, il lavoratore ha diritto alla riassunzione, previa manifestazione di interesse, in forma scritta, all'azienda interessata entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa"*.

Nel caso in esame, tuttavia, non è stata dimostrata la violazione del diritto di precedenza nell'assunzione, unico diritto ipotizzabile nel caso di specie, in considerazione del mancato perfezionamento di intesa in sede sindacale circa la riassunzione del personale (cfr. verbale del 9 dicembre 2011 redatto nella sede della locale Direzione territoriale). Inoltre, difetta in ogni caso la condizione prevista dalla contrattazione collettiva indicata dal momento che le istanti non hanno manifestato per iscritto all'azienda il proprio interesse alla riassunzione nell'anno 2012 entro i 90 giorni successivi alla cessazione dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della resistente, restando del tutto inidonea allo scopo la missiva trasmessa alla Direzione territoriale del lavoro di Taranto (cfr. ricorso) in quanto diretta a terzi e non all'azienda interessata come espressamente previsto dall'art. 4 cpo. 3 CIPL menzionato.

Solo per completezza deve aggiungersi che la missiva trasmessa alla resistente il 29 febbraio 2012 risulta irrilevante perché inviata oltre il termine di 90 giorni dalla cessazione del ultimo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti restando irrilevante la stipula successiva di due contratti di lavoro somministrato poiché in tal caso la manifestazione di interesse alla riassunzione andava trasmessa non alla resistente quale utilizzatrice ma alla società [redacted] spa quale datore di lavoro.

In conclusione, pertanto, ed alla stregua delle complessive considerazioni svolte, i ricorsi vanno rigettati.

Le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità e novità delle questione svolte, integrano la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" che ne giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis* ad eccezione delle spese di ctu che

vanno poste definitivamente a carico delle ricorrenti.


P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti in data 4 ottobre 2012 e 8 ottobre 2012 nei confronti di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pt ,così provvede:
rigetta i ricorsi riuniti e compensa tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico delle ricorrenti le spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Motivazione riservata in giorni trenta

Taranto, 14 dicembre 2017

IL GIUDICE

dott.ssa Vittoria Orlando



Deposito in Cancelleria
n. 1 GEN. 2018
A carico di C1
dott.ssa Sandra LEONARDO MASSARANO

